

DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2026

194/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA [OMISSIS], NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., IN RELAZIONE AL POD [OMISSIS]

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1389^a riunione del 3 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 maggio 2015, 258/2015/R/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato Morosità Elettrica" (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo Integrato della Regolazione *Output-Based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica" – periodo di regolazione 2016-2023 (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2024/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante "Testo Integrato della Regolazione della Qualità Commerciale dei Servizi di Distribuzione e Misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIQC);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- le note (rispettivamente prot. 44951 del 4 luglio 2023 e prot. 31081 del 27 aprile 2026) con le quali i Direttori *pro tempore* della Direzione Legale hanno delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 3 dicembre 2025 (prot. Autorità 84492 del 3 dicembre 2025), [omissis] (di seguito: reclamante o [omissis]) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o ED) la mancata sospensione della fornitura per morosità, in relazione al POD [omissis];
2. con nota del 5 dicembre 2025 (prot. 85285), l’Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di regolarizzazione/completamento;
3. con nota del 5 dicembre 2025 (prot. Autorità 85333 del 5 dicembre 2025), il reclamante ha inviato i documenti integrativi richiesti;
4. con nota del 12 dicembre 2025 (prot. 86868), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota Prot. E-DIS-12/01/2026-0034505, trasmessa con PEC del 12 gennaio 2026 (prot. Autorità 2020 del 12 gennaio 2026), il gestore ha inviato la propria memoria difensiva;
6. con nota del 22 gennaio 2026 (prot. 4802), l’Autorità trasmesso a [omissis] una richiesta di conferma di interesse al reclamo;
7. con nota del 27 gennaio 2026 (prot. Autorità 5929 del 27 gennaio 2026), il reclamante ha espresso la volontà di proseguire la trattazione del reclamo;
8. con nota del 28 gennaio 2026 (prot. 6483), l’Autorità ha trasmesso al gestore una richiesta di informazioni;
9. con nota Prot. E-DIS-11.02.2026-0189100, trasmessa con PEC dell’11 febbraio 2026 (prot. Autorità 10107 dell’11 febbraio 2026), ED ha fornito le informazioni richieste;
10. con nota del 30 marzo 2026 (prot. Autorità 23854 del 30 marzo 2026), [omissis] ha replicato alla risposta trasmessa dal gestore;
11. con nota del 2 aprile 2026 (prot. 24887), l’Autorità ha inviato una seconda richiesta di informazioni a ED, chiedendo al contempo al reclamante di esprimere il proprio consenso alla proroga di ulteriori due mesi del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo;
12. con nota dell’8 aprile 2026 (prot. Autorità 25870 dell’8 aprile 2026), [omissis] ha espresso il proprio consenso alla suddetta proroga del termine;
13. con nota Prot. E-DIS-15/04/2026-0561769, trasmessa con PEC del 15 aprile 2026 (prot. Autorità 28053 del 16 aprile 2026), il gestore ha risposto alla sopracitata seconda richiesta di informazioni;
14. in data 11 maggio 2026, la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia, ha trasmesso il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

15. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TIMOE:

- l'articolo 5 che disciplina la “Sospensione della fornitura di energia elettrica” e in particolare:
 - o il comma 5.1 secondo cui, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.2, a seguito della richiesta di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice:
 - a) effettua l'intervento di sospensione della fornitura di tutti i punti di prelievo inclusi nella richiesta medesima:
 - i. entro 8 giorni utili dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
 - ii. entro 5 giorni utili dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera i);
 - b) comunica all'utente del trasporto entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al giorno corrispondente all'esecuzione dell'ultimo intervento programmato dall'impresa distributrice nel periodo di cui al comma 5.1 lettera a), tenuto conto degli ulteriori tentativi di cui al comma 5.5, per un medesimo punto di prelievo:
 - i. in caso di esito positivo, la conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento e la data dell'intervento;
 - ii. in caso di esito negativo:
 - ✓ il POD e la partita IVA o il codice fiscale del punto di prelievo;
 - ✓ il numero di tentativi di intervento effettuati;
 - ✓ le cause del mancato intervento;
 - ✓ l'eventuale fattibilità tecnica dell'intervento di Interruzione della fornitura del punto di prelievo di cui all'Articolo 9 e la stima di massima del costo per l'esecuzione dell'intervento, ove fattibile;
- 16. rilevano, altresì, le seguenti disposizioni del TIQE e in particolare:
 - l'articolo 103, comma 103.1 (oggi confluito, a parità di contenuto, nell'art. 25 del TIQC), secondo cui le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:
 - a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, quali la mancata presenza del cliente finale ad un appuntamento concordato con l' esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
 - c) cause imputabili all' esercente, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b);
 - l'articolo 103, comma 103.2 secondo cui per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità rientrano nelle classi di cui al precedente comma 103.1, lettere a) e b), il distributore documenta la causa del mancato rispetto.

QUADRO FATTUALE:

17. In data 5 dicembre 2024, [omissis] ha trasmesso, tramite il Portale del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), istituito presso Acquirente Unico S.p.A., una richiesta di switching (SE2 ID 469658205) in relazione al POD [omissis];
18. con decorrenza 1° gennaio 2025, il POD in questione ha effettuato lo switching nel Mercato Libero sul dispacciamento del reclamante (SII2024D8392966);
19. in data 14 aprile 2025, [omissis] ha inoltrato a ED, tramite il Portale del SII, una richiesta di sospensione per morosità (M01) con ID 488230017 (SII202538649478);
20. in data 15 aprile 2025, il reclamante ha effettuato, tramite il Portale del SII, una richiesta dati punti sospesi (AS2) con ID 488313325 (SII202524028750);
21. in data 16 aprile 2025, la suddetta richiesta dati è stata evasa con riscontro XML valorizzando il campo DATA_RIATTIVAZIONE_REVOCA come vuoto, in quanto la sospensione richiesta dal reclamante non risultava eseguita;
22. in data 15 maggio 2025, dopo due tentativi di sospensione in loco effettuati il 23 aprile 2025 e il 14 maggio 2025, la suddetta richiesta veniva evasa negativamente da ED con la motivazione “causa ostantiva da parte del cliente”;
23. in data 20 maggio 2025, il reclamante ha inoltrato a ED una seconda richiesta di sospensione per morosità (M01) con ID 492664762 (SII202548269152);
24. in data 17 giugno 2025, dopo ulteriori due tentativi di sospensione in loco effettuati il 26 maggio 2025 e il 17 giugno 2025, anche la seconda richiesta M01 veniva esitata negativamente dal gestore con la medesima motivazione “causa ostantiva da parte del cliente”;
25. in data 21 luglio 2025, [omissis] ha effettuato, tramite il Portale del SII, una richiesta di switching ultima istanza con ID 503829900 (UL1);
26. con decorrenza 1° agosto 2025, è stato eseguito lo switching su altro Venditore;
27. in data 3 ottobre 2025, ED ha effettuato la verifica tecnica n. 49303374 sul POD in parola, accertando la manomissione del misuratore;
28. in data 10 ottobre 2025, ED ha informato [omissis] dell’avvenuto prelievo irregolare, con inizio 8 luglio 2023, a seguito della citata manomissione del misuratore, comunicando altresì la ricostruzione dei prelievi relativa al periodo 01/01/2025 – 31/07/2025;
29. in pari data, il gestore ha provveduto ad inoltrare denuncia di reato, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., alla competente Procura della Repubblica, con trasmissione per conoscenza alle società di vendita coinvolte;
30. in data 14 ottobre 2025, [omissis] ha contestato a ED la mancata esecuzione delle richieste di sospensione per morosità;
31. in data 3 dicembre 2025, non avendo ricevuto alcuna risposta, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

32. [omissis] contesta al gestore *“la mancata sospensione per morosità richiesta dalla scrivente in ben due occasioni nell’arco temporale di 3 mesi (Aprile-Maggio-Giugno 2025) nei quali si veniva messi al corrente della mancata possibilità di chiusura del POD [omissis]”*;
33. in particolare, il reclamante evidenzia che *“in data 10.10.2025, la scrivente società di vendita, si vedeva recapitare da parte del gestore E-Distribuzione per il tramite della sua PEC, una missiva nella quale si comunicava la manomissione del misuratore oggetto delle ripetute richieste di sospensione per morosità, confermata alla presenza del titolare dell’azienda”*;
34. al riguardo, [omissis] *“pur riconoscendo la correttezza dell’attività svolta al fine di individuare un illecito (...) evidenzia la palese incongruenza tra tale verifica e la precedente richiesta di sospensione per morosità (...) respinta con la motivazione ‘causa ostativa da parte del cliente’. Appare pertanto incomprensibile come, in un caso, non sia stato possibile accedere al contatore per l’esecuzione di una sospensione per morosità, mentre in un secondo momento sia invece stata effettuata una verifica con esito positivo, addirittura in presenza e con il riconoscimento del titolare dell’azienda.”*;
35. *“Tale circostanza”* - prosegue il reclamante - *“ha comportato danni economici per la scrivente società, che non solo non ha potuto interrompere la fornitura a fronte di una morosità accertata, ma si è vista impossibilitata ad ottenere l’annullamento di due CMOR rilevanti, poiché – come noto – l’annullamento è consentito unicamente in presenza di una chiusura tecnica effettiva e documentata del punto di prelievo”*;
36. [omissis] chiede pertanto *“le dovute spiegazioni al gestore con intervento fattivo dell’Autorità, volte a chiarire le negligenze patite e riconoscimento di adeguato indennizzo”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

37. ED afferma, in primo luogo, che *“Le sospensioni per morosità non sono risultate eseguibili tramite il sistema di telegestione della scrivente società a causa della temporanea indisponibilità di comunicazione con il misuratore; si è pertanto provveduto tempestivamente ad attivare gli interventi in campo necessari all’esecuzione della sospensione.”*;
38. il gestore afferma, altresì, che *“le n. 2 richieste di sospensione per morosità inoltrate da [omissis] non hanno potuto essere eseguite per la presenza di cause ostative imputabili al Cliente finale, impedendo l’accesso al gruppo di misura in condizioni di sicurezza, ai sensi del comma 103.1, lettere a) e b), del TIQE. Inoltre, come comunicato mediante i flussi di notifica, si precisa che l’intervento di interruzione del punto di prelievo non risulta tecnicamente eseguibile, conformemente all’art. 5, comma b), punto ii), del TIMOE.”*;
39. il gestore sottolinea che *“La verifica tecnica sul gruppo di misura, conclusasi con verbale n. 49303376/2025 del 03/10/2025, ha accertato la manomissione del*

misuratore. L'intervento è stato svolto nell'ambito delle attività istituzionali del Distributore per la tutela della rete e la prevenzione di prelievi fraudolenti." In particolare, ED "evidenzia che:

- *le verifiche tecniche non seguono le stesse regole procedurali delle sospensioni per morosità;*
 - *il Distributore può effettuare verifiche in momenti successivi o in condizioni operative differenti rispetto ai tentativi di sospensione;*
 - *in merito all'accesso effettuato in data 03/10/2025, durante il quale è stato contestualmente sostituito il gruppo di misura, si precisa che tale intervento rientra nella categoria delle verifiche tecniche finalizzate al controllo del corretto funzionamento del misuratore e all'accertamento di eventuali prelievi illeciti. Tale attività non può essere equiparata ad altre operazioni di natura gestionale o operativa, quali ad esempio: aumento di potenza, sostituzione ordinaria del misuratore, lettura del contatore o sospensione per morosità. Ogni intervento ha finalità, presupposti e modalità operative differenti e deve essere valutato nel contesto specifico della normativa ARERA.*
 - *la presenza del cliente o di delegati non contraddice i precedenti mancati accessi.";*
40. *infine, "Con riferimento all'impossibilità di annullamento delle partite CMOR", il gestore richiama "la Delibera ARERA 258/2015/R/com, che disciplina le condizioni di applicazione e annullamento del corrispettivo", evidenziando che:*
- *"La disciplina CMOR non introduce ulteriori obblighi per il Distributore oltre agli interventi tecnicamente fattibili;*
 - *L'assenza di chiusura tecnica del POD, se dovuta a cause ostative legittimamente riscontrate, non può essere imputata al Distributore.";*
41. *"Alla luce di quanto sopra", il gestore ritiene che "l'operato di e-Distribuzione S.p.A. sia stato pienamente conforme alla normativa ARERA vigente, senza profili di inadempimento o negligenza. Le attività svolte risultano coerenti con gli obblighi regolatori e con le distinte finalità delle procedure di sospensione per morosità e delle verifiche tecniche.".*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

42. *Il thema decidendum della controversia oggetto della presente decisione verte nello stabilire se la condotta di ED, in relazione alla mancata sospensione per morosità del POD [omissis], sia stata legittima o meno sulla base della regolazione vigente in materia;*
43. *dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria è emerso che:*
- *le richieste di sospensione della fornitura per morosità sul POD in questione, avanzate dal reclamante, non sono risultate eseguibili, tramite il sistema di telegestione di ED, a causa della temporanea indisponibilità di comunicazione con il misuratore, riconducibile all'intervenuta manomissione del gruppo di misura, che ha compromesso la corretta funzionalità dei sistemi di*

- comunicazione del misuratore, determinando quindi l'impossibilità di eseguire operazioni da remoto;
- il gestore ha tempestivamente attivato gli interventi sul campo necessari all'esecuzione della sospensione, dei quali il cliente risultava preventivamente informato mediante gli avvisi previsti dalla disciplina di settore;
 - tali interventi hanno avuto esito negativo in quanto gli operatori del gestore, pur qualificandosi e motivando l'accesso con la necessità di procedere alla sospensione della fornitura, non hanno potuto dare corso all'intervento causa opposizione cliente. In tali circostanze, infatti, il cliente ha negato l'accesso al gruppo di misura, determinando la sussistenza di cause ostative imputabili al cliente finale che hanno impedito l'esecuzione dell'intervento in condizioni di sicurezza, ai sensi del comma 103.1, lettere a) e b), del TIQE *pro tempore* vigente;
 - in data 3 ottobre 2025, nell'ambito di attività di verifica tecnica del gruppo di misura che avevano dato già luogo in precedenza ad alcuni tentativi di accesso non andati a buon fine, è stata eseguita una verifica tecnica *in loco* nel corso della quale il gestore ha accertato la manomissione del misuratore;
44. inoltre, con gli approfondimenti richiesti in sede di istruttoria, il gestore ha adeguatamente giustificato il differente esito (negativo) - nel caso dei tentativi di accesso finalizzati alla sospensione della fornitura per morosità – e, al contrario, (positivo) - in occasione della verifica tecnica subordinata al controllo del corretto funzionamento del misuratore e all'accertamento di eventuali prelievi illeciti;
45. sul punto, il gestore ha infatti precisato che *“in precedenza, erano stati effettuati ulteriori tentativi di accesso finalizzati all'esecuzione della medesima verifica tecnica, non rendicontabili in quanto svolti su iniziativa del Gestore di Rete. In occasione dell'accesso del 03/10/2025, gli operatori della squadra incaricata, appartenente all'Unità Verifiche Napoli-Pozzuoli, si sono regolarmente qualificati e hanno illustrato all'interlocutore presente le motivazioni dell'intervento, riconducibili a un controllo tecnico del misuratore. In tale circostanza, per un evento fortuito e in temporanea assenza del Cliente intestatario della fornitura, l'accesso al locale contatori è stato consentito da un operaio presente sul posto, ignaro della situazione contrattuale dell'utenza, il quale ha consentito lo svolgimento delle attività senza opporre alcuna resistenza né determinare condizioni ostative all'accesso o alla sicurezza del personale operante. Si rappresenta che, qualora si fosse manifestata un'opposizione all'accesso in presenza di un sospetto di reato con frode in corso, l'Unità Verifiche avrebbe potuto richiedere il supporto delle Forze dell'Ordine, facoltà non prevista, invece, per gli interventi di sospensione della fornitura per morosità. Successivamente, a intervento già avviato, è sopraggiunto sul posto anche il Cliente intestatario della fornitura, il quale, a quel punto, non ha manifestato opposizione alle attività in corso. L'intervento si è pertanto concluso in condizioni di piena sicurezza e nel rispetto delle procedure aziendali e regolatorie applicabili. Diversamente, in occasione delle due precedenti richieste di sospensione della fornitura per morosità, avanzate dal Venditore e per le quali il Cliente risultava preventivamente*

informato mediante gli avvisi previsti dalla disciplina di settore, gli operatori dell'Impresa incaricata dal Gestore di Rete, pur qualificandosi e motivando l'accesso con la necessità di procedere alla sospensione della fornitura, non hanno potuto dare corso all'intervento causa opposizione cliente. In tali circostanze, infatti, il Cliente ha negato l'accesso al gruppo di misura, determinando la sussistenza di cause ostative imputabili al Cliente finale che hanno impedito l'esecuzione dell'intervento in condizioni di sicurezza, ai sensi del comma 103.1, lettere a) e b), del TIQE (oggi confluito, a parità di contenuto, nell'art. 25 del TIQC).”;

46. pertanto, sulla base delle sopraesposte differenti regole procedurali che caratterizzano, da una parte, le verifiche tecniche programmate nell'ambito delle attività di competenza del Distributore per la tutela della rete e la prevenzione di prelievi fraudolenti e, dall'altra, le sospensioni per morosità richieste dal Venditore, non si ritiene fondata l'osservazione del reclamante secondo cui sarebbe *“incomprensibile”* che *“in un caso, non sia stato possibile accedere al contatore per l'esecuzione di una sospensione per morosità, mentre in un secondo momento sia invece stata effettuata una verifica con esito positivo, addirittura in presenza e con il riconoscimento del titolare dell'azienda.”;*
47. con riferimento, infine, alle diverse procedure operative adottate da ED per le verifiche tecniche e le sospensioni per morosità, si evidenzia che la disciplina di riferimento per la gestione delle richieste di sospensione è contenuta nel TIMOE. In particolare, rileva l'articolo 5 che disciplina la *“Sospensione della fornitura di energia elettrica”*; mentre non sono previste disposizioni regolatorie relative alla gestione delle operazioni tecniche finalizzate al controllo del corretto funzionamento del misuratore e all'accertamento di eventuali sistemi idonei al prelievo illecito di energia, per le quali si rimanda alle norme del Codice Penale e alle condizioni previste nel Contratto di Trasporto e Connessione;
48. al riguardo, si prende atto delle dichiarazioni del gestore rese nel corso dell'istruttoria - e non contestate dal reclamante - secondo cui *“la verifica tecnica eseguita in data 3 ottobre 2025 è stata svolta nel pieno e puntuale rispetto delle procedure operative adottate dal Gestore di Rete, nonché della disciplina regolatoria di riferimento, con particolare riguardo alle attività di controllo del corretto funzionamento del gruppo di misura e all'accertamento di eventuali prelievi illeciti. (...) Con specifico riferimento alle ‘procedure operative adottate dal Gestore di Rete’, si precisa che le attività di verifica tecnica del gruppo di misura sono svolte secondo criteri tecnico-operativi interni che prevedono: l'analisi delle anomalie rilevate, la conseguente valutazione della necessità di intervento in campo e del livello di urgenza e, ove ritenuto necessario, l'esecuzione di verifiche tecniche in loco finalizzate all'accertamento dello stato del misuratore e delle eventuali irregolarità riscontrate, con attivazione delle conseguenti azioni previste dalla normativa vigente”;*
49. in conclusione, sulla base delle evidenze istruttorie, non si riscontrano violazioni, da parte di ED, della regolazione in materia di gestione delle richieste di sospensione per morosità; parimenti, in occasione della verifica tecnica finalizzate

al controllo del corretto funzionamento del misuratore e all'accertamento di eventuali sistemi idonei al prelievo illecito di energia, il gestore si è attenuto a procedure operative, definite internamente nel rispetto della regolazione vigente, e a quanto previsto nel Contratto di Trasporto e Connessione, provvedendo - a seguito della citata verifica del 3 ottobre 2025 – a inoltrare denuncia di reato, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., alla Procura della Repubblica, per i seguiti di competenza;

50. infine, con riferimento ai “*danni economici*” lamentati dal reclamante, si segnala che non rientrano nella potestà cognitiva della funzione giustiziale le istanze di natura risarcitoria, ferma restando la facoltà per l'interessato di far valere le stesse nella competente sede giurisdizionale, ove si ritenga danneggiato dalla condotta del gestore;
51. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
52. pertanto, ritenuto che sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da [omissis], nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione al POD [omissis];
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4 della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua